

Legge regionale 24 marzo 2004 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

Art. 6 bis

(Direttore dell'OPR FVG)(1)

1. Il Direttore dell'OPR FVG svolge le seguenti funzioni:

- a)** coordina, organizza ed è responsabile dell'attività dell'OPR FVG;
- b)** adotta i regolamenti che disciplinano le modalità di gestione e il funzionamento dell'OPR FVG;
- c)** adotta ogni altro provvedimento necessario per l'espletamento delle funzioni dell'OPR FVG.

2. Il Direttore dell'OPR FVG, essendo incaricato delle particolari funzioni connesse all'attività dell'OPR, è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori apicali dell'Amministrazione regionale.

3. Il Direttore dell'OPR FVG opera in posizione di autonomia e indipendenza. Il Direttore dell'OPR FVG non può sostituire il Direttore generale e i Direttori di Servizio di ERSA; il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali disciplina i criteri per l'individuazione del sostituto del Direttore dell'OPR FVG in caso di sua assenza o impedimento.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 70, lettera d), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.